

**Gentili Clienti**  
Loro sedi

Desio, lì 8 giugno 2026

Informativa n. 13

**OGGETTO: Proroga dei termini versamento imposte**

Egredi Signori,  
riassumiamo di seguito la Proroga dei versamenti fiscali prevista dall'art. 6 del DL n. 89/2026 ("Decreto Caro Petrolio quater") a favore dei contribuenti soggetti agli ISA, inclusi forfetari e contribuenti minimi.

Restiamo a disposizione per ulteriori chiarimenti e, con l'occasione, porgiamo distinti saluti.

Studio Commerciale VBA



\*\*\*

**I contribuenti soggetti agli ISA** possono effettuare i versamenti derivanti dalle dichiarazioni Redditi, IRAP e IVA 2026:

- entro il 20 luglio 2026 senza maggiorazioni;
- dal 21 luglio al 20 agosto 2026 con una maggiorazione dello 0,80%.

La novità principale consiste nel **raddoppio della maggiorazione per il differimento, dallo 0,40% allo 0,80%**.

La proroga si applica ai soggetti che esercitano attività per le quali sono stati approvati gli ISA e che rientrano nei limiti di ricavi o compensi previsti. Sono inclusi anche:

- contribuenti forfetari;
- contribuenti minimi;
- soggetti esclusi dagli ISA per specifiche cause;
- soci, associati o partecipanti di società, associazioni e imprese interessate dagli ISA.

Come per le precedenti annualità, per i soci di Srl non trasparenti che applicano gli ISA, la proroga continua a riguardare esclusivamente i contributi previdenziali.

Sono invece esclusi dalla proroga:

- le persone fisiche "private", che mantengono la scadenza del 30 giugno 2026 (o 30 luglio con maggiorazione dello 0,40%);

- i soggetti che non applicano gli ISA, quali, ad esempio, le imprese con ricavi superiori ai limiti previsti.

**Per le società di capitali con esercizio coincidente con l'anno solare**, i termini di versamento delle imposte sui redditi dipendono dalla data di approvazione del bilancio.

## 1) Approvazione del bilancio nei termini ordinari (entro 120 giorni)

Se il bilancio viene approvato entro il termine ordinario, il versamento del saldo delle imposte 2025 e del primo acconto 2026 deve essere effettuato:

- entro il 30 giugno 2026, senza maggiorazioni;
- entro il 30 luglio 2026, con la maggiorazione dello 0,40%.

Per i soggetti ISA che beneficiano della proroga prevista dal DL n. 89/2026:

- entro il 20 luglio 2026, senza maggiorazioni;
- entro il 20 agosto 2026, con la maggiorazione dello 0,80%.

## 2) Approvazione del bilancio con il termine lungo di 180 giorni

Quando lo statuto e le condizioni previste dall'art. 2364 c.c. consentono l'approvazione del bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio (quindi entro il 29 giugno 2026), il versamento delle imposte deve essere effettuato:

- entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio;
- entro i successivi 30 giorni, con la maggiorazione dello 0,40%.

Pertanto, se il bilancio viene approvato nel mese di giugno 2026 (caso più frequente):

- scadenza ordinaria: 30 luglio 2026;
- scadenza differita: 31 agosto 2026 (poiché il 30 agosto cade di domenica), con maggiorazione dello 0,40%.

Effetto della proroga ISA per chi approva con il termine lungo

La proroga al 20 luglio 2026 (o al 20 agosto 2026 con maggiorazione dello 0,80%) può essere utilizzata anche dalle società che approvano il bilancio con il termine lungo, purché l'approvazione avvenga nel mese di maggio. Se invece il bilancio viene approvato a giugno, la proroga ISA non trova applicazione, poiché la scadenza ordinaria è già fissata al 30 luglio 2026.

	Scadenza ordinaria	Scadenza differita
Bilancio approvato entro aprile (o maggio)	30.06.2026	30.07.2026 (+0,40%)
Soggetto ISA con proroga	20.07.2026	20.08.2026 (+0,80%)
Bilancio approvato a giugno (termine lungo)	30.07.2026	31.08.2026 (+0,40%)